



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU" – OROSEI**

ALLA DIRIGENTE  
SCOLASTICA

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  
INCOMPATIBILITÀ**

**Personale docente e ATA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
In riferimento all'incarico di \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri, di cui agli artt. 75 e 76d el D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato: \_\_\_\_\_

- a) Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di



Istituto Comprensivo "GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU" -Orosei

collaborazione continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative e autorizzati dall'Amministrazione;

- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche<sup>1</sup>

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto D.lgs. n. 39/2013

Data

FIRMA DEL DIPENDENTE

---

<sup>1</sup> Sono assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego le seguenti fattispecie:

a) Esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali o comunque imprenditoriali. Detto regime di incompatibilità non si applica ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L. 183/2010 (dipendenti che diventano imprenditori) per le fattispecie e per il periodo temporale per i quali è stata concessa detta aspettativa. L'incompatibilità va verificata di volta in volta, laddove si tratti di attività saltuarie, sporadicamente e occasionalmente esercitate e in generale quando l'attività estranea a quella istituzionale non sia caratterizzata da continuità e professionalità.

È incompatibile l'attività svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale (consegue l'incompatibilità all'apertura della partita IVA con l'eccezione prevista dall'art. 7 DPR 633/72);

2. È incompatibile la partecipazione in qualità di socio in società di persone in nome collettivo, di socio accomandatario di una società in accomandita semplice cui lo statuto sociale attribuisce la facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. È invece compatibile la qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice, di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. per la società semplice;

3. È incompatibile la partecipazione in qualità di legale rappresentante, amministratore, componente del collegio sindacale, di società di capitali.